

Toscana

L.R. 24/12/2008, n. 69

Legge finanziaria per l'anno 2009.

Pubblicata nel B.U. Toscana 31 dicembre 2008, n. 45, parte prima.

Capo II - Misure a sostegno delle attività di impresa

Art. 6

Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici nonché di opere audiovisive assimilate.

1. Al fine di promuovere e valorizzare il territorio attraverso la produzione e diffusione di lungometraggi e cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate aventi valore culturale ed un diretto legame con l'identità regionale, è istituito il fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate.

2. Le risorse stanziare nel fondo di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) all'erogazione di contributi per le sceneggiature originali di opere del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate, nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis";

b) all'erogazione di contributi per la produzione di opere prime del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate nei limiti del reg. (CE) 1998/2006;

c) ad assumere la qualifica di coproduttore o preacquistare diritti su opere seconde del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate.

3. Possono accedere agli interventi le imprese italiane e le imprese di paesi comunitari che si impegnano all'apertura in Italia di una filiale o agenzia permanente.

4. Con regolamento di attuazione (7) sono definite le modalità di valutazione degli interventi da finanziare e di gestione del fondo.

5. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 4.700.000,00 per l'annualità 2009 si fa fronte con le risorse stanziare nella UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2009 (8).

(7) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2009, n. 42/R.

(8) Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 31 luglio 2009, n. 44.